



Città di Lecce

SETTORE WELFARE - CASA - PUBBLICA ISTRUZIONE

Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'art. 11 comma 3° Legge 9 Dicembre 1998 n. 431- RIMBORSO AFFITTI ANNUALITA' 2016 -

IL DIRIGENTE DEI SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE DI LECCE

- Vista la Legge n. 431 del 9 Dicembre 1998;
- Vista la D.G.R. n. 1468 del 02/08/2018;
- Vista la D.G.M. n. 713 del 03/09/2001;
- Vista la D.G.M. n. 596 del 23/08/2018
- Vista la Determinazione Dirigenziale n. DS. 173 del 28/08/2018;
- Visto il D.M. LL.PP. del 07/06/1999;

Informa la cittadinanza:

che il Comune di Lecce indice BANDO DI CONCORSO per il riconoscimento di un contributo economico concesso a titolo di rimborso dei canoni di locazione corrisposti nell'anno 2016, ai sensi dell'art. 11 comma 3° della Legge n. 431/98

ART. 1 – REQUISITI RICHIESTI

Sono ammessi al contributo di solidarietà per il pagamento del canone di fitto, previsto dal comma 3° dell'art. 11 della Legge n° 431 del 09/12/1998, da effettuarsi sulla base di apposite graduatorie Comunali dei cittadini aventi diritto al beneficio in parola, i soggetti che, alla data di pubblicazione del presente Bando di Concorso, siano in possesso di tutti i seguenti requisiti:

- a) Cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea
- b) Per il cittadino di uno Stato non aderente all'Unione Europea, fatta salva la sussistenza di tutti gli altri requisiti previsti nel presente bando di concorso, possesso di carta di soggiorno o permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno;
- c) Titolarità di un contratto di locazione. Quest'ultimo dovrà avere tutti i seguenti requisiti:
 - c.1 essere riferito ad immobile collocato sul territorio del Comune di Lecce;
 - c.2 riguardare un alloggio destinato alla civile abitazione che non rientri nelle categorie catastali A1 - A8 - A9;
 - c.3 riguardare un immobile avente superficie utile non superiore ai 95 mq. fatta eccezione per i nuclei familiari composti da almeno 6 persone o che versino in situazione di particolare debolezza sociale (n. 3 figli minorenni a carico, presenza nel nucleo familiare di ultrasessantacinquenne e/o di soggetto portatore di handicap con disabilità superiore al 74%);
 - c.4 essere un contratto di locazione ad esclusivo uso abitativo;
 - c.5 essere relativo ad alloggio utilizzato come residenza stabile da parte del nucleo familiare del richiedente, nell'anno di riferimento del rimborso o porzione di esso;
 - c.6 non riguardare un appartamento situato in zone di pregio, così definite da accordi comunali ai sensi dell'art. 2 comma 3, della L. n. 431/98 e Decreti Ministeriali attuativi;
 - c.7 risultare regolarmente registrato, nei modi stabiliti dalla vigente normativa, in data antecedente a quella di apertura del presente Bando di Concorso;
 - c.8 essere intestato ad uno dei componenti il nucleo familiare, salvo i casi di:
 - separazione con assegnazione della casa coniugale, da parte del Giudice, al coniuge non firmatario del contratto;
 - avvenuto decesso dell'iniziale titolare del contratto di locazione, purché originariamente accorpato al nucleo familiare del richiedente.

In caso di contratto riguardante unica unità immobiliare, ma intestato a più conduttori "non facenti parte di un unico nucleo familiare", potranno presentare istanza i singoli conduttori solo per la quota loro competente, allegando apposite ricevute dalle quali emerga chiaramente che sia stata versata la singola quota. In alternativa potrà presentare istanza di rimborso cumulativa uno solo dei conduttori intestatari del contratto, ma solo se in possesso di regolare delega firmata in originale e accompagnata da fotocopia del documento di identità degli altri conduttori intestatari del contratto medesimo, dichiarando i redditi percepiti da tutti gli intestatari del contratto.

 - c.9 riguardare una locazione avvenuta nell'anno 2016 o sua porzione;
 - c.10 essere riferito ad alloggio costituente unità immobiliare catastalmente assestante. Ossia non potranno essere accettati contratti di locazione stipulati per l'affitto di solo alcuni vani contenuti all'interno di abitazioni, delle quali ne costituiscono una porzione;
 - c.11 essere in regola, in riferimento al pagamento dell'imposta annuale di registrazione;
 - c.12 non essere relativo ad alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica, in quanto quest'ultimo già assoggettato alla riduzione del canone di locazione prevista dall'art. 33 della Legge Regionale n° 54/84.

Si specifica che potranno essere accettati anche contratti di locazione di natura transitoria, a condizione che il richiedente dimostri di aver avuto la propria residenza anagrafica presso l'abitazione condotta in locazione, per la quale richiede il rimborso dell'affitto, per tutta la durata del contratto stesso nell'anno di riferimento.

- d) Residenza anagrafica nell'anno 2016 nel Comune di Lecce, e specificatamente presso l'alloggio per il quale si richiede il rimborso dell'affitto (il beneficio potrà essere riconosciuto al richiedente solo per il periodo di residenza anagrafica nell'alloggio in questione);
- e) Non titolarità nell'anno 2016, da parte del richiedente e di ciascun componente il nucleo familiare, di diritti di proprietà esclusiva (al 100%), usufrutto, uso o abitazione su alloggio, ovunque ubicato, adibito a civile abitazione e avente qualsiasi superficie utile, tantomeno il possesso all'interno del nucleo familiare, di quote di proprietà relative allo stesso alloggio, la cui sommatoria raggiunga il 100%. ad eccezione dei seguenti casi:
- 1 alloggio accatastato come inagibile o esista provvedimento del Sindaco che ne dichiari l'inagibilità ovvero l'inabitabilità;
 - 2 situazione familiare in cui i coniugi separato o divorziati, versino in condizioni di particolare disagio economico ai sensi di quanto stabilito dalla L.R. 15 Novembre 2017, n. 45, art. 6, comma 4, lett. b.
- f) Non titolarità, da parte del richiedente e di tutti i componenti il nucleo familiare dell'assegnazione in proprietà, immediata o futura, di alloggio realizzato con contributi pubblici, ovvero con finanziamenti agevolati, in qualunque forma concessi dallo Stato o da enti pubblici, sempre che l'alloggio non sia perito o inutilizzabile;
- g) Rientrare in una delle seguenti fasce di reddito:
- g.1 reddito annuo complessivo dell'intero nucleo familiare non superiore a € 13.049,14 (pari a due pensioni minime INPS), rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione sul reddito stesso risulti non inferiore al 14%;
Oppure, qualora il reddito annuo complessivo del nucleo familiare sia superiore a due pensioni minime INPS:
 - g.2 reddito convenzionale annuo (ovvero il reddito dell'intero nucleo familiare, diminuito di € 516,46 per ogni figlio che risulti essere a carico e calcolato nella misura del 60% qualora trattasi di redditi da lavoro dipendente o assimilati) non superiore a € 15.250,00 come stabilito dalla Regione Puglia con D.G.R. n° 1468 del 02/08/2018, rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione sul reddito convenzionale stesso risulti non inferiore al 24%
- h) **per chi dichiara reddito ZERO e/o per i casi in cui l'incidenza del canone annuo sul reddito sia superiore al 90%, alla domanda di contributo deve essere allegata, a pena esclusione dell'istanza:**

• **dichiarazione del soggetto richiedente attestante la fruizione di assistenza da parte dei Servizi Sociali del Comune, oppure**

• **dichiarazione del soggetto richiedente relativa alla fonte accertabile del reddito che contribuisce al pagamento del canone, oppure**

• **nel caso in cui il richiedente dichiara di ricevere sostegno economico da altro soggetto, autocertificazione di quest'ultimo (corredata da fotocopia di un documento di identità valido, a pena esclusione) che attesti la veridicità del sostegno fornito per l'affitto dell'anno 2016 e l'ammontare del reddito percepito, che deve risultare congruo rispetto al canone versato (è ritenuto congruo un reddito superiore alla somma di due pensioni minime INPS – anno 2016 ovvero € 13.049,14)**

Si specifica che i redditi da considerare sono quelli prodotti dall'intero nucleo familiare in tutto l'anno 2016, computando altresì gli emolumenti, indennità, pensioni e sussidi a qualsiasi titolo percepiti, ivi compresi quelli esentasse, fatta eccezione per le indennità di accompagnamento e i contributi/sussidi non permanenti.

Pertanto, qualora la composizione attuale del nucleo familiare del richiedente risultasse mutata rispetto a quella dell'anno 2016, dovranno essere conteggiati e sommati anche i redditi complessivamente prodotti da coloro i quali hanno fatto parte del nucleo familiare dell'interessato nell'anno di riferimento del rimborso. Sarà cumulato, inoltre, il reddito prodotto nell'anno 2016 dal coniuge non legalmente separato, anche se non residente, nonché l'assegno di mantenimento del coniuge legalmente separato e dell'ex coniuge, sempre attinente l'anno del rimborso.

Ai fini del presente concorso si considera nucleo familiare quello composto dalla famiglia anagrafica e dai soggetti a carico dei suoi componenti ai fini IRPEF.

- i) NON aver richiesto, in sede di dichiarazione dei redditi, relativamente all'anno 2016, la detrazione dei redditi d'imposta prevista per gli inquilini di immobili adibiti ad abitazione principale, con contratto stipulato ai sensi della Legge 431/98.
- j) Il locatore dell'immobile per il quale si richiede il rimborso, non deve avere vincoli di parentela e affinità entro il secondo grado o di matrimonio con il locatario;
- k) Sono escluse dal contributo le domande presentate da soggetti con reddito relativo all'intero nucleo familiare derivante da lavoro autonomo, o con reddito misto con una componente da lavoro autonomo, a meno che gli stessi versino in situazione di particolare debolezza sociale (n. 3 figli minorenni a carico, presenza nel nucleo familiare di ultrasessantacinquenne e/o di soggetto portatore di handicap, nucleo familiare monogenitoriale);

ART. 2 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Tutti gli interessati dovranno far pervenire apposita istanza, **a pena di esclusione:**

- a.1 **dal 04/09/2018 al 24/09/2018.** Farà fede la data di spedizione della raccomandata, desunta dal timbro postale;

- a.2 esclusivamente a mezzo raccomandata indirizzata al «COMUNE DI LECCE – SERVIZI SOCIALI - VIA RUBICHI, 73100 LECCE -», indicando la dicitura “BANDO LEGGE 431/98- RIMBORSO ANNO 2016” ed utilizzando gli appositi moduli predisposti dal Comune;

L’istanza dovrà essere obbligatoriamente corredata, a pena di esclusione, dalla seguente documentazione:

- b.1 Modulo di domanda (**Mod. A**) compilato in ogni sua parte e firmato in originale;
- b.2 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE ED ANAGRAFICHE (**Mod. B**) compilata in ogni sua parte e firmata in originale;
N.B. la mancata compilazione dei dati richiesti nei suddetti modelli, (ad esempio l’indicazione dei mq. dell’immobile o la quantificazione del reddito del nucleo familiare) comporta l’inammissibilità dell’istanza.
- b.3 Copia del contratto di locazione regolarmente registrato avente tutte le prerogative riportate all’art. 1 lett. “c” del presente Bando di Concorso. La copia del contratto in questione dovrà obbligatoriamente essere munita del timbro di avvenuta registrazione apposto dall’Ufficio dei Registri Immobiliari, riportante la data di registrazione ed il numero di repertorio dell’atto o corredata da documentazione ufficiale indicante gli estremi di registrazione;
- b.4 Documentazione attestante l’avvenuto pagamento del canone di affitto per l’anno 2016 o frazione di esso (copie ricevute di pagamento dell’affitto firmate dal proprietario dell’immobile o da suo legittimo delegato alla riscossione; copie bonifici bancari di pagamento dell’affitto; copie vaglia postali di pagamento delle pigioni; copie bollettini postali di corresponsione affitto; ecc) in cui siano esplicitamente riportati tutti i seguenti dati:
- causale di pagamento
 - importo corrisposto
 - periodo della locazione a cui si riferisce il predetto importo

In alternativa, potranno essere accettate dichiarazioni del proprietario dell’alloggio (e solo di esso) attestanti l’avvenuto pagamento dei canoni di locazione relativi all’anno 2016 (o sua frazione mensile) purché rese dal proprietario dell’immobile e da esso sottoscritte in originale, indicanti l’esatto importo dell’affitto corrisposto dal locatario nell’anno 2016 o frazione di esso, nonché obbligatoriamente corredate da copia del documento di riconoscimento valido del proprietario dichiarante;

- b.5 Fotocopia di un documento di riconoscimento valido del dichiarante richiedente il contributo;
- b.6 In caso di reddito riviniente da lavoro autonomo, qualora nel nucleo familiare vi sia la presenza di soggetto portatore di handicap, copia del certificato rilasciato dalla competente autorità medica;

E’ opportuno allegare Copia del modello ISEE in corso di validità (oppure modello 730 o Modello Unico inerente i redditi percepiti dall’intero nucleo familiare nell’anno 2016);

LA RICHIESTA PER L’ACQUISIZIONE DELLA SUINDICATA DOCUMENTAZIONE E’ RITENUTA OBBLIGATORIA IN OSSERVANZA DELLA D.G.R. N° 1468 DEL 02/08/2018; IL RISPETTO DI TALE INCISO RISULTA NECESSARIO PER IL CONSEGUENTE RICONOSCIMENTO DA PARTE DELLA REGIONE PUGLIA, IN CAPO AL COMUNE DI LECCE, DEL DIRITTO AD EROGARE I CONTRIBUTI.

Per i cittadini di Stati non aderenti all’Unione Europea, oltre alla documentazione di cui al precedente punto b), è inoltre richiesta, pena l’esclusione:

- c.1 documentazione attestante la condizione giuridica di permanenza nel territorio italiano (carta di soggiorno o permesso di soggiorno almeno biennale);

IN CONSIDERAZIONE DEI RIDOTTI TEMPI ISTRUTTORI CONCESSI PER LA DEFINIZIONE DELLE GRADUATORIE, LE DOMANDE CONCERNENTI IL PRESENTE CONCORSO VERRANNO ESAMINATE ESCLUSIVAMENTE SULLA BASE DELLA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA A CORREDO DELL’ISTANZA. PERTANTO, AI CONCORRENTI NON È CONCESSA LA POSSIBILITÀ DI INTEGRARE LA DOCUMENTAZIONE INIZIALMENTE PRESENTATA, IN TEMPI POSTERIORI ALLA DATA DI CHIUSURA DEL BANDO DI CONCORSO. L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE NON PROVVEDERÀ A RICHIEDERE LA PRODUZIONE DI DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA, SALVO QUANTO PREVISTO AL SUCCESSIVO ART. 4 «NORME FINALI».

Si specifica che l’importo del canone di locazione oggetto di rimborso per l’anno 2016, deve considerarsi quello risultante dal contratto medesimo e riferito alla esclusiva locazione dell’alloggio, quindi al netto di eventuali oneri accessori e delle somme versate a titolo di cauzione.

In caso di mancata e/o incompleta compilazione del punto 9 del modulo di domanda e qualora ricorrano le condizioni riscontrate nel contratto di locazione, in assenza di altra documentazione probatoria, questo Comune procederà d’ufficio a considerare l’ammontare mensile dell’affitto corrisposto esclusivamente per la locazione dell’alloggio decurtando il 10% della pigione mensile, in caso di presenza di pertinenze dell’immobile quali garage, box, autorimesse, depositi, ecc, indipendentemente dalla loro consistenza o in caso di alloggio ammobiliato.

L’interessato, con le firme obbligatorie (pena l’esclusione) poste in calce al modulo di domanda e al “QUADRO D” del modello «DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE ED ANAGRAFICHE DEL NUCLEO FAMILIARE PER LA RICHIESTA DI RIMBORSO CANONE FITTO ANNO 2016» allegato all’istanza stessa, dichiara di essere consapevole delle responsabilità civili e penali previste per coloro che rendono attestazioni false e/o dichiarazioni mendaci, ai sensi del «TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA» approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445.

Sui moduli di domanda, inoltre, è previsto che gli istanti possano dare esplicito consenso al trattamento dei dati personali, secondo quanto stabilito dall’art. 10 della Legge 31/12/1996 n° 675 e ss.mm.ii., consapevoli del fatto che, in mancanza del predetto consenso, la richiesta di che trattasi può subire notevole ritardo o impossibilità nella sua definizione.

ART. 3 – FORMULAZIONE GRADUATORIE AVENTI DIRITTO E MODALITÀ’ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

A seguito di presentazione delle istanze, l’Ufficio competente, previa istruttoria delle stesse, così come previsto dalla D.G.R. n° 1468 del 02/08/2018, redigerà apposite graduatorie contenenti gli elenchi dei beneficiari, obbligatoriamente in ordine crescente di reddito,

distinte a secondo delle fasce reddituali di appartenenza (di cui all'art. 1 lettera "g" punti "g1" ed "g2" del presente Bando), oltre ad altri dati richiesti, seguendo le indicazioni e lo schema di "prospetto riepilogativo risultanze bando comunale" (allegato dalla Regione Puglia nella summenzionata Deliberazione di G.R. n° 1468 del 02/08/2018).

Delle graduatorie sarà data adeguata pubblicità tramite affissione all'Albo Pretorio. Eventuali ricorsi devono essere inviati entro il termine tassativo di gg. 30 (trenta) dalla pubblicazione della graduatoria.

Si specifica che le risorse disponibili per il rimborso degli affitti relativi all'anno 2016, assegnati preliminarmente al Comune di Lecce dalla Regione Puglia giusta D.G.R. di cui sopra, ammontano a € 183.334,30 .

I contributi di che trattasi saranno erogati all'atto in cui la Regione Puglia avrà accreditato il predetto finanziamento in favore del Comune di Lecce e l'importo degli stessi verrà calcolato in base al rapporto tra finanziamenti disponibili, numero di aventi diritto al beneficio e fabbisogno finanziario degli stessi accertato nell'istruttoria.

Fatta salva la condizione di cui al precedente capoverso, l'importo del beneficio sarà pari:

- 1) Per i richiedenti individuati nella fascia di reddito di cui all'art. 1 punto g1 del presente Bando di Concorso, il contributo da assegnare sarà pari al canone di affitto rimborsabile per l'anno 2016 decurtato di una quota pari al 14% del reddito complessivo del nucleo familiare. L'importo del contributo annuo non potrà comunque essere superiore a € 3.098,74;
- 2) Per i richiedenti individuati nella fascia di reddito di cui all'art. 1 punto g2 del presente Bando di Concorso, il contributo da assegnare sarà pari al canone di affitto rimborsabile per l'anno 2016 decurtato di una quota pari al 24% del reddito convenzionale annuo complessivo del nucleo familiare. L'importo del contributo annuo non potrà comunque essere superiore a € 2.324,05.

Le mensilità di affitto rimborsabili, ai fini del presente concorso, potranno essere soltanto quelle per le quali l'interessato produca, allegandola all'istanza, idonea documentazione atta a dimostrare l'avvenuto pagamento del canone di locazione nei confronti del proprietario locatore dell'alloggio (e firmatario del contratto) e/o di un suo legittimo delegato alla riscossione e/o di altra persona avente titolo.

Qualora sussista una procedura di sfratto per morosità nei confronti del richiedente, per l'alloggio condotto in locazione nell'anno 2016, potranno essere oggetto di rimborso le sole mensilità di affitto corrisposte nell'anno di riferimento, nel caso in cui l'istante ne dimostri l'avvenuto pagamento.

ART. 4 – NORME FINALI

Le domande di partecipazione al presente Bando di Concorso e l'allegato modello di «DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE ED ANAGRAFICHE DEL NUCLEO FAMILIARE PER LA RICHIESTA DI RIMBORSO CANONE FITTO ANNO 2016», possono essere ritirati dai cittadini interessati presso la sede dei Servizi Sociali sita in Corte Maternità e Infanzia e presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) di questo Comune - c/o Palazzo di Città -, nei giorni e negli orari di ricezione dell'utenza. Le domande saranno altresì disponibili sul sito www.comune.lecce.it – Aree tematiche - Casa - Rimborso affitti ex legge 431/98.

Si specifica che all'atto dell'erogazione dei fondi ai cittadini aventi diritto e per ogni altra comunicazione, si considereranno i dati anagrafici riportati sull'istanza.

LE DOMANDE, PENA ESCLUSIONE, DOVRANNO PERVENIRE NEI MODI E NEI TERMINI INDICATI E DOVRANNO ESSERE COMPILATE CORRETTAMENTE IN OGNI PARTE E CORREDATE DI TUTTA LA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA. NON SARANNO ACCETTATE ISTANZE NON CONFORMI, INCOMPLETE O ILLEGIBILI.

Ai sensi dell'art. 71 comma 1 e 2 del T.U. approvato con D.P.R. n. 445/2000 e di quanto esplicitamente previsto nella D.G.R n° 1468 del 02/08/2018 l'Amministrazione Comunale nel procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese, qualora dovesse accertate dichiarazioni mendaci, applicherà nei confronti del dichiarante quanto disposto dagli artt. 75 e 76 del predetto T.U.

La presentazione della domanda di partecipazione al presente Bando di Concorso implica la piena conoscenza di tutte le norme vigenti in materia, nonché l'espressa accettazione di tutte le modalità previste nel concorso stesso che l'interessato si impegna ad osservare.

IL DIRIGENTE

- Dott.ssa Anna Maria Perulli -

Dalla Residenza Municipale, li 04/09/2018